



**TRIBUNALE DI NOLA**  
**II SEZIONE CIVILE**

*procedura di concordato minore n. r.g. 19-1/2022*

**DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE**  
**EX ART. 78 CCI**

Il giudice designato, dott.ssa Rosa Napolitano,

*visto* il ricorso depositato da Iervolino Clementina (RVLCMN64P54F839U), nata a Napoli (NA) il 14/09/1964, residente in Ottaviano (NA) alla via Municipio n. 60, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Liguori, con l'ausilio dell'OCC dott. Gaetano Fusco;

*esaminata* la documentazione allegata;

*ritenuta* la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede in Ottaviano (NA);

*rilevato* che la parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCI dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

*ritenuto* che la rilevata natura di consumatore non sia di ostacolo alla presentazione di una proposta di concordato minore, prevedendo la proposta l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, in ossequio a quanto disposto dall'art. 74, comma 2, CCI;

*rilevato*, altresì, che l'odierna ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

*rilevato* che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI, in quanto la ricorrente non non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;



rilevato che al ricorso è allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, atteso che la ricorrente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 127.853,74, dispone di un patrimonio mobiliare ed immobiliare prontamente liquidabile del valore complessivo di € 45.071,95 (valore stimato dall'occ considerando il saldo attivo del conto corrente intestato all'istante unitamente al valore dell'unico bene immobile di proprietà della stessa, sito in Ottaviano (NA), alla via Papa Giovanni XXIII, all'esito di due ribassi del 25% ed al netto dei costi a carico della procedura);

rilevato, in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, quanto evidenziato dall'occ nella relazione particolareggiata in atti: *“la condizione di sovraindebitamento della ricorrente trova origine nella sua attività di farmacista. In particolare, la ricorrente, in data 05.11.2009, acquistava dalla madre, Dott.ssa Teresa Catapano, l'esercizio di farmacia sita in Casoria (NA), alla via Manzoni 18/20. Per il predetto acquisto, la ricorrente stipulava un contratto di finanziamento con Credifarma (ente finanziatore partecipato da BNL e UniCredit) per €. 750.000,00, da rimborsare in anni 18. Durante la fase iniziale dell'attività, in cui la gestione economica della stessa risultava appesantita dall'obbligo di restituzione del finanziamento, è iniziata sin da subito ad ingenerarsi una situazione di indebitamento, causata esclusivamente dai ritardi dell'A.S.L. nei pagamenti delle distinte riepilogative dei farmaci venduti dietro prescrizione. È noto, infatti, che i ritardi dei pagamenti dell'ASL hanno raggiunto anche i dieci/dodici mesi<sup>3</sup>, costringendo la ricorrente a fare ricorso al factoring in maniera continuativa. La debitoria della farmacia nel corso degli anni è andata così progressivamente aumentando, fino ad indurre la ricorrente a cedere l'attività, nel 2014, alla Meo Group Farmacia – Dr. Ciro Meo e C. S.a.s.”;*

rilevato, in ordine all'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, quanto evidenziato dall'occ nella relazione particolareggiata in atti: *“nella valutazione delle ragioni dell'incapacità della Debitrice a adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Da tale punto di vista, si è tenuto conto come riferimento la spesa media mensile effettiva sostenuta dalla Debitrice tenendo conto delle sole spese indispensabili per il sostentamento. Nel caso di specie, come anzi detto, la condizione di sovraindebitamento della istante trova origine nella sua attività di farmacista, allorquando in data 05.11.2009 veniva rilevato l'esercizio di farmacia sita in Casoria (NA) alla via Manzoni 18/20. Per*



*il predetto acquisto, la ricorrente stipulava un contratto di finanziamento con Credifarma (ente finanziatore partecipato da BNL e UniCredit), per € 750.000,00 da rimborsare in anni 18. La debitoria della farmacia, tuttavia, a causa dei ritardi nella riscossione dei crediti vantati verso l'A.S. L, è andata nel corso degli anni progressivamente aumentando, fino ad indurre la ricorrente a cedere l'attività (anno 201) alla Meo Group Farmacia – Dr. Ciro Meo e C. S.a.s.”;*

*rilevato che l'occ ha compiutamente evidenziato l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori; rilevato che l'occ, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;*

*rilevato che l'occ ha chiaramente indicato i costi della procedura;*

*rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, nonché all'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, che la proposta risulta articolata nei seguenti termini:*

- attivo destinabile alla procedura pari ad € 45.400,00 derivante: 1) quanto ad € 10.400,00, dal reddito della ricorrente, mediante versamento di nn. 13 rate mensili all'anno di € 200,00 per nn. 4 anni; 2) quanto ad € 35.000,00, dalla corresponsione da parte dei fratelli della ricorrente, Enrico Iervolino (C.F. RVLNRC62R13F839H), nato a Napoli (NA), il 13.10.1962, e Ferdinando Iervolino (C.F. RVLFDN67B11F839Z), nato a Napoli (NA), il 11.02.1967, in qualità di assuntori della proposta di concordato minore, entro 30 giorni dall'omologa (somma già versata sul conto deposito n.6000/41178.24 presso la Banca Widiba, ed intestato a Iervolino Ferdinando); l'ammissibilità di una proposta di concordato minore che preveda l'acquisizione dell'attivo anche da un soggetto terzo, quale assuntore, discende dal comma 2 dell'art. 74 D.lgs. 14/2019, il quale, pur non facendo espressamente riferimento alla figura del soggetto assuntore, prevede la possibilità di proporre un concordato con apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
- Suddivisione dei creditori in nn. 5 classi:
  - I) Predeuzione: OCC – Avv. Liguori;
  - II) Privilegio (art. 2752 co. 1): Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale;
  - III) Privilegio (art. 2754): INPS;
  - IV) Privilegio (Art. 2753 – 2754): Ente Nazionale Prev. Ass. Farmacisti;
  - V) Chirografo: Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale (aggio e interessi di mora), Camera di Commercio, Ordine dei Farmacisti di Napoli;
- Previsione di differenti percentuali di soddisfacimento per le differenti classi di creditori:



- I) Predeuzione, OCC – Avv. Liguori: 100% del credito per un importo complessivo di € 8.827,94;
- II) Privilegio (art. 2752 co. 1), Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale: 41,45% del credito per un importo complessivo di € 36.572,06;
- III) Privilegio (art. 2754), INPS: 0% del credito;
- IV) Privilegio (Art. 2753 – 2754), Ente Nazionale Prev. Ass. Farmacisti: 0% del credito;
- V) Chirografo, Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale (aggio e interessi di mora), Camera di Commercio, Ordine dei Farmacisti di Napoli: 0% del credito;

*ritenuta l'ammissibilità della domanda;*

letti gli artt. 74, 75, 76, 77 e 78 CCI;

### **DICHIARA APERTA**

la procedura di concordato minore di **Iervolino Clementina**.

### **DISPONE**

- a) la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del presente decreto;
- b) la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Nola a cura della cancelleria.

### **ASSEGNA**

Ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Nella dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria.

### **DISPONE**

Su richiesta del debitore che, ai sensi dell'art. 78 comma II lettera d) CCI, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

### **AVVISA**

I creditori che, ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'approvazione del concordato minore, trovano applicazione le seguenti regole poste dall'art. 79 CCI:

- il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti



ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

- Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.

- In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

#### **MANDA**

alla cancelleria per:

- la comunicazione del presente provvedimento al difensore della parte ricorrente Iervolino Clementina e al Gestore della crisi dott. Gaetano Fusco;
- per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Tribunale di Nola.

Nola, 17.11.2022

Il Giudice  
*dott.ssa Rosa Napolitano*

